

STATUTO

IL CAMMELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ESTE PD VIA OLMO 4

Numero REA: PD - 310781

Codice fiscale: 03401120286

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA

Art. 1 Denominazione

E' costituita la Cooperativa Sociale denominata «IL CAMMELLO Società Cooperativa Sociale».

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a r.l. in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica come da art. 2519 c.2 CC.

Art. 2 Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Este (PD).

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, nei modi e nei termini di legge.

Art. 3 Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31.12.2030. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 Scopo

La Cooperativa Sociale non ha fini di lucro è retta dallo scopo mutualistico e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso:

a) La gestione dei servizi sociali orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate e con ritardi di apprendimento, con menomazioni e disabilità conseguenti e correlate alla malattia mentale, nonché alla tutela e cura di minori ed anziani;

b) Ottenere, per i soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana; le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e successive

modifiche.

Art. 5 Oggetto

La cooperativa sociale, per il conseguimento degli scopi sociali, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, intende esercitare le seguenti attività:

attività e servizi di riabilitazione e/o socio educativi occupazionali;

centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione e di animazione;

servizi domiciliari di assistenza, assistenza infermieristica, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, strutture di accoglienza, strutture protette o servizi di Assistenza Domiciliare;

servizi di trasporto per garantire l'accesso ai servizi erogati;

attività di formazione e di consulenza;

attività di informazione, sensibilizzazione, ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di esigibilità dei loro diritti;

servizi di consulenza e di sostegno a persone, coppie e famiglie in difficoltà;

Sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla cooperativa.

La Cooperativa, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà, nei limiti di cui appresso, effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, ed assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese o enti.

Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia e le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e nei predetti limiti, la cooperativa potrà talaltro

svolgere le seguenti attività:

a) la gestione di centri educativi e riabilitativi occupazionali diurni per disabili, persone svantaggiate e con ritardi di apprendimento, con menomazioni e disabilità conseguenti e correlate alla malattia mentale, nonché minori ed anziani, nonché la gestione di servizi residenziali o semiresidenziali e comunitari a valenza terapeutica, riabilitativa ed educativa;

b) la gestione di attività produttive e commerciali, coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale, con valenze educative e terapeutiche, anche con la gestione di centri di lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati anche per conto terzi;

c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque di sviluppo dell'attività sociale;

d) ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsivoglia altro tipo di erogazione liberale da enti pubblici e privati

e) stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi tipo, per la gestione di servizi sociali, socio assistenziali e sanitari;

f) raccogliere fondi dai soci, comunque non nei confronti del pubblico e in via non prevalente, con obbligo di rimborso da parte della Cooperativa Sociale, ai sensi della normativa vigente in materia, con le modalità di svolgimento definite da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa Sociale è altresì impegnata - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, anche quale partecipante ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies c.c., promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 Categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) Soci Cooperatori:

- soci lavoratori: persone fisiche, ivi compresi i

soggetti svantaggiati, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente alle attività della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali; prestano la loro opera ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

- soci fruitori: persone fisiche che godono a vario titolo, direttamente od indirettamente, anche in quanto familiari di utenti, dei servizi prestati dalla Cooperativa;

- soci volontari: soci che prestano la loro attività, materiale e/o intellettuale, gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;

2) Soci finanziatori: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, di cui all'art. 2526 C.C. e di cui all'art. 4 della Legge n. 59/92.

L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano, nei limiti di legge, al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I nuovi soci, in ragione dell'interesse alla loro formazione o all'inserimento nella cooperativa, potranno essere ammessi in una speciale categoria di soci operatori detta Soci in formazione o Socio in prova. L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguenti diritti e limiti:

- partecipa alle Assemblee;
- non può rappresentare in Assemblea altri soci;

- vota solo in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio;

- non può essere nominato Amministratore.

Il numero dei soci in formazione non può in ogni caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.

Trascorso un periodo massimo di 5 anni dalla iscrizione il socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria dei soci in formazione può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria dei soci in formazione, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nella Cooperativa.

Verificatesi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria dei soci in formazione potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione, fissato al momento della sua ammissione.

Il Regolamento interno di cui all'art. 4 del presente Statuto disciplinerà il rapporto dei soci in formazione con la Cooperativa.

Art. 7 Domanda di Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto, dei regolamenti interni vigenti, e delle deliberazioni degli organi sociali

Nella domanda dovrà essere indicato quanto segue:

- a) cognome, nome, data di nascita, residenza, attività svolta, codice fiscale;
- b) la categoria di socio a cui chiede di essere iscritto;
- c) il numero di azioni che intende sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare

la propria forma giuridica, la denominazione, la sede e il codice fiscale nonché il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle azioni sottoscritte.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 8 Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea, oltre al libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 10 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per morte, recesso ed esclusione e cessazione del rapporto di lavoro, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, per liquidazione, scioglimento o fallimento, se il socio è diverso da persona fisica.

Nel caso di perdita della qualità di socio l'azione viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale. In caso di perdita della qualità di socio, per cessazione del rapporto di lavoro, il soggetto può chiedere l'ammissione ad altre categorie di socio.

Art.11 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recede-

re il socio:

- ☐ che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- ☐ che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Spetta al Consiglio di Amministrazione esaminare la dichiarazione di recesso e provvedere ai sensi dell'art. 2532 c.c.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e/o dei regolamenti e/o le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;
- d) risulti esubero a seguito di interventi di riorganizzazione del lavoro, riduzione delle commesse o delle occasioni di lavoro, cessione di appalti o contrari ad altre circostanze che non consentissero più il proficuo impiego delle sue capacità professionali.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione al recesso o all'esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

Art. 13 Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso e di esclusione, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'interessato, il quale potrà attivare la procedura Arbitrale di cui all'art. 34 del presente Statuto.

L'inertza del socio decorsi 30 giorni dal ricevimen-

to della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Art. 14 Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi di legge, la cui liquidazione- eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale- avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 15 Strumenti finanziari

Ferme restando le altre disposizioni statutarie, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c., i cui conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dalle leggi vigenti, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli art. 5 e 6 della legge 59/92. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente articolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nel rispetto della legislazione vigente e nei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la cooperativa può emettere anche obbligazioni od altri strumenti finanziari di debito nel rispetto della legislazione vigente e dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

TITOLO IV

PATRIMONIO-AZIONI-BILANCIO

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE

Art. 16 Elementi costitutivi del patrimonio

Il patrimonio sociale, che è variabile, è formato da:

- a) da il capitale sociale, che è formato da un numero illimitato di quote del valore minimo di € 51,00 (cinquantuno virgola zero zero) ciascuna ;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 18 del presente Statuto;

c) dalla riserva indivisibile costituita dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci recessi o esclusi ed agli eredi di soci deceduti

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge, comprese eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori.

I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della cooperativa, potranno essere effettuati solo nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le riserve, salvo quelle in favore dei soci finanziatori, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci lavoratori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLCP 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e ss. del codice civile.

Art. 17 Caratteristiche delle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenute dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 34 del presente Statuto.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli

azionari ai sensi dell'art. 2346 c.1 C.C..

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si apre l'1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, ai sensi di legge, alla redazione del progetto del bilancio, previo esatto inventario e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità locale tutta indicando specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Tutta la documentazione relativa al bilancio deve essere disponibile presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'assemblea dei soci.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea Ordinaria approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, qualunque sia l'ammontare del fondo;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n. 59/92 nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente Statuto e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 19 del presente statuto;
- e) ad ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

Art. 19 Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ero-

gazione dei ristorni ai soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni statutarie e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri, quantitativi e qualitativi, stabiliti dall'apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in contanti,
- b. con l'emissione di nuove azioni di capitale,
- c. con l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedente articoli.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 20 Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.
- d) Il revisore contabile, se nominato.

TITOLO VI ASSEMBLEA

Art. 21 Convocazione dell' Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo, purché nell'ambito della Regione in cui ha sede la cooperativa.

L'avviso è da inviarsi per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento a ciascun socio e ai componenti degli organi amministrativi e di controllo ed ad ogni altro avente diritto, almeno 10 (dieci)giorni prima dell'adunanza. L'avviso è da affiggersi in modo visibile nei locali dove si esercita l'attività.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci

con diritto di voto e siano pure presenti la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo, se nominati.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, se nominato, o da almeno un decimo dei soci.

Qualora gli organi amministrativi o di controllo non vi provvedano, la convocazione è effettuata dal tribunale ai sensi di legge.

Art. 22 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti in proprio o per delega.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno i tre quinti dei voti spettanti a tutti i soci; le relative deliberazioni devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti attribuiti ai soci presenti in proprio o per delega.

Art. 23 Diritto di Voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Fatti salvi i limiti previsti dall'art. 6 del presente Statuto per i soci in formazione, e dall'art. 2526 c.c. per i detentori di strumenti finanziari, ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'entità della partecipazione.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Cooperativa. Le deleghe non possono essere conferite ai componenti degli organi Amministrativi e di controllo.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Per le votazioni si procederà col sistema di alzata

di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio, la relazione degli Amministratori e destina gli utili;
- 2) approva gli eventuali programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione, se predisposto;
- 3) nomina gli amministratori, previa determinazione del numero;
- 4) nomina il soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) nei casi previsti dalla legge nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli organi amministrativi e di controllo;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- 10) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art. 18 del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello statuto
- 2) sull'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e degli altri strumenti finanziari, stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- 4) sulla revoca della liquidazione;
- 5) su ogni altra materia riservatele dalla legge o dal presente statuto.

Art. 25 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, anche non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26 Composizione - Nomina - Cessazione - Sostituzione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori devono essere scelti dall'Assemblea tra i candidati, anche non soci, indicati dagli appartenenti alle diverse categorie dei soci, volendo così garantire la rappresentatività degli interessi di ciascuna categoria di soci, in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale e comunque da quanto stabilito dalla legge.

La maggioranza degli Amministratori è scelta, comunque, tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono, quanto prima, a

sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono tempestivamente convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni e agli stessi potrà essere attribuito un compenso determinato dall'assemblea.

Art. 27 Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 28 Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di

amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo può comportare la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori delegando i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'organo amministrativo può nominare direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed essendo in tal caso autorizzato a rimborsare gli incaricati delle spese dai medesimi sostenute ed a corrispondere il relativo compenso.

Il Consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 29 Rappresentanza

La rappresentanza spetta al Presidente e in caso di assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori ed a procuratori speciali la rappresentanza della Cooperativa da esercitarsi, sia singolarmente che congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 30 Composizione- Nomina- Cessazione

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di 3

(tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea preferibilmente tra i non soci. Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 31 Doveri e poteri

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di illeggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 c.c.. L'organo amministrativo può tuttavia rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

TITOLO IX

CONTROLLO CONTABILE

Art.32 Soggetto incaricato

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, ove nominato, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.

In mancanza del Collegio Sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal Ministero della giustizia, ove nominato. L'incarico è conferito dall'assemblea e ha durata di 3 (tre) esercizi e scade alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

La revoca può avvenire solo per giusta causa.

Art. 33 Funzioni

Il soggetto cui è attribuito il controllo contabile:

- verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verifica altresì se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime un giudizio sul bilancio, di esercizio e consolidato, con apposita relazione.

Il soggetto che esercita il controllo contabile può richiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies c.c.. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

TITOLO X CONTOVERSIE

Art. 34 Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, Sindaci e Revisore Contabile ovvero nei loro confronti, deve essere risolta mediante arbitrato amministrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Padova.

L'organo Arbitrale sarà composto da un Arbitro uni-

co, nominato dalla Camera Arbitrale Padova.
L'Arbitro unico deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 Liquidazione

La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa Sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua messa in liquidazione.

Art. 36 Scioglimento

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria e con la maggioranza stabilita dall'art. 22 del presente statuto:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, preferibilmente tra i soci, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine dei poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..

TITOLO XII

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 37 Requisiti mutualistici

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

E' vietata la distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge.

I predetti principi sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 Rinvio

La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato, alla disciplina legislativa.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

F.TO DOMENICO TRAVAIN

F.TO MARIO SACCO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA AUTORIZZATA CON PROV. PROT. N. 58253/00/2T DEL 30.11.2000 DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIP. DELLE ENTRATE - UFFICIO DELLE ENTRATE DI PADOVA.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL DPR N. 445/2000.